

Il carattere del reo e la pena per i reati di femminicidio di Franca Mina –avvocata In Torino

La necessità di contrastare la violenza di genere, universalmente recepita come fenomeno grave e diffuso, che colpisce in maniera sproporzionata le donne nel nostro paese, ha promosso interventi legislativi anche nell'ambito dell'ordinamento penale.

Ed invero, pur nella consapevolezza che si tratti di un fenomeno strutturale, che richiede un cambiamento sociale, che annulli le asimmetrie tra i sessi, tramandate dalla cultura patriarcale, è ineludibile che lo Stato debba garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere con sanzioni penali adeguate fatti lesivi dell'incolumità personale fisica e psichica.

L'esigenza di prevenzione generale e speciale cui risponde la sanzione penale non può essere disgiunta dall'ideoneità delle fattispecie penali a cogliere la connotazione e la reale portata offensiva del fatto lesivo. Opportunamente, il legislatore nei recenti interventi ha introdotto nuovi reati, come lo *stalking* ovvero le mutilazioni genitali femminili e circostanze, aggravanti collegate al rapporto tra vittima e colpevole che meglio colgono il disvalore e l'offensività delle condotte delittuose diffusamente perpetrate dai partners di genere maschile ai danni delle compagne/ ex compagne. Nondimeno, anche a seguito delle nuove disposizioni penali introdotte dal "Codice Rosso" i reati interessanti la violenza di genere hanno visto drastici aumenti di pena nonché l'inasprimento del trattamento penitenziario.

La previsione di pene elevate astrattamente comminabili, determina inevitabilmente un cortocircuito tra amministrazione della giustizia e senso di sicurezza dei cittadini, allorché le pene in irrogate in concreto, mercé le note riduzioni, connesse ai riti deflattivi ed il bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti deludano le aspettative di pene esemplari.

Le donne, invece, pur nel corso della lunga battaglia per i diritti, iniziata nell'ultimo scorcio del secolo passato, non hanno richiesto pene esemplari contro gli uomini che usano violenza, come dimostra il percorso del movimento femminile per la collocazione dello stupro nel novero dei delitti contro la persona. Ciò che pareva inaccettabile, era la mancanza di una fattispecie penale che sanzionasse direttamente la violazione della libertà sessuale delle vittime, con le note ricadute in ambito processuale, atte a consentire la colpevolizzazione della donna- provocatrice.

Le nuove disposizioni penali che, come detto sopra si sono stratificate nei tempi recenti, colgono la vulnerabilità delle donne nelle relazioni strette, dimostrata dall'esplorazione del fenomeno della violenza domestica, che ha evidenziato come il femminicidio, non è nella maggioranza dei casi frutto di un *raptus* conseguente ad un comportamento provocatorio della donna, ma succede perché l'assassino si è rifiutato di accettare la libertà della partner, che ha scelto la separazione. La concezione proprietaria, di stampo vetero- patriarcale, della relazione, richiede la punizione della partner, che il femmicida elimina così che, se non potrà più appartenergli, non sarà mai di nessun'altro. Il costrutto valoriale alla base di gesti estremi è avvertito dall'agente in modo talmente assoluto, che il successivo suicidio, in alcuni casi connesso, non è che il suggello dell'assoluta inaccettabilità di un ordine nuovo che inopinatamente sovverte quello del partner-padrone.

Tuttavia ancora oggi, a dispetto dell'esperienza - maturata anche nelle aule di giustizia, dove le donne hanno fatto cambiare il modo di fare i processi per stupro- e della conoscenza del fenomeno della violenza domestica, la magistratura giudicante più di quella requirente, ha manifestato incertezze nella corretta ricostruzione, specie a termini di motivazione a delinquere, di vicende femmicidiarie, che hanno innescato reazione da parte della società civile e delle istituzioni stesse.

Emblematica di un non sopito giustificazionismo di stampo vetero- maschilista fu la sentenza della Corte di appello di Bologna sull'uccisione di Olga Matei, che erroneamente portò alla riduzione della pena del reo da trent'anni a sedici. Ed invero a seguito del ricorso della Procura generale, la Cassazione annullò la

Il carattere del reo e la pena per i reati di femminicidio di Franca Mina –avvocata In Torino

sentenza in relazione alle concesse attenuanti generiche, perché basate su un supposto **stato emotivo passionale**, che avrebbe scatenato *“una soverchiante tempesta emotiva”* di cui i giudici non diedero adeguata motivazione.¹

La visione distorta della vicenda la riduce ad un occasionale *“dramma della gelosia”*, con la conseguenza che nella comunità continua a passare il messaggio che il femminicidio altro non sia che l’epilogo di un ineludibile tragico destino di donna. Mentre, invece, la storia di Olga é emblematica di come nella coscienza sociale non sia ancora scolpito per tutti che le donne hanno diritto all’autodeterminazione di sé e del proprio corpo. E’ quindi imprescindibile che appaia che la giustizia non fa sconti alla concezione proprietaria delle relazioni, che fa lecito ad un uomo di massacrare la donna di cui si è invaghito e che non intende corrisponderlo come a lui garba.

Forse una riflessione sull’obsolescenza della *“gelosia”* come causa di **stati emotivi o passionali**, andrebbe promossa a beneficio della magistratura giudicante, sia in relazione alla casistica dei femminicidi, in cui generalmente non risulta essere stato il **fattore emotivo – passionale di per sé** il movente del delitto sia in quanto la *“gelosia”* è espressione di una concezione proprietaria della relazione, non più proponibile e da contrastare massimamente, se mai, come motivo abietto, in quanto fonte di discriminazione per le donne.

All’uopo la Spagna ha varato norme che differenziano le pene in ragione del genere maschile del reo, punendo più gravemente il partner maschile che usa violenza sulla donna e la Svezia ha differenziato le fattispecie penali in relazione al sesso dell’agente pur mantenendo parità di pene. Tali differenziazioni sono volte a stigmatizzare la peculiarità della violenza che colpisce in misura sproporzionata le donne ad opera degli uomini, le cui violenze si scatenano in un ottica di prevaricazione.

In Italia invece serpeggia ancora, tra le aule dei Tribunali, un certo vento di indulgenzialismo ingiustificato verso gli uomini che usano violenza sulle donne, che come si sta esponendo nasconde la matrice e i reali connotati della violenza di genere riducendo la potenzialità dissuasiva del precetto penale oltre che il riconoscimento dell’offesa patita dalla vittima, presupposto della dovuta riparazione.

Ha fatto discutere la sentenza della Corte di appello di Milano che ha ridotto la pena detentiva (da anni 5 ad anni 4 e mesi 4 di reclusione) inflitta dal Gup, all’imputato di violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona, in danno della compagna convivente.

Nuovamente i giudici valorizzano lo **stato soggettivo dell'uomo**, che dimostratosi *“mite”* durante la carcerazione, aveva compiuto i reati *“ occasionalmente”* in conseguenza *“ di uno stato di rilevante alterazione della (sua ndr) condizione psicofisica”* ed ipotizzano che potesse aver agito *“ ..forse perché esasperato dalla condotta troppo disinvolta della convivente che aveva passivamente subito sino a quel momento”* . Da ciò la Corte inferisce *“ una più scarsa intensità del dolo “ e la “condizione di degrado in cui viveva la coppia.”*²

Pur nel rispetto dell’attenzione doverosa della Corte alla determinazione della pena, non si può non osservare come ricollegare l’attenuazione di responsabilità del partner violento alla pretesa esasperazione dell’uomo causata *“forse” “dalla condotta troppo disinvolta della convivente “* sia frutto di pregiudizi espressivi della cultura maschilista, che invece si dovrebbe contrastare in quanto è la causa della violenza atavicamente subita dalle donne ad opera degli uomini. Valorizzare le conseguenze psicologiche della difficoltà degli uomini di accettare l’autodeterminazione, anche sessuale, delle donne altera la percezione del fenomeno della violenza di genere, lasciando credere che se la donna si fosse comportata diversamente

1 sent. Corte di Assise di Bologna 14/11/2018

2 Corte di Appello di Milano 13/07/2020

Il carattere del reo e la pena per i reati di femminicidio di Franca Mina –avvocata In Torino

non sarebbe stata stuprata (.. *lo stereotipo della donna che obnubila il cervello del maschio con la sua condotta, per quanto dovremo ancora portarcelo sulle spalle ?!*). Nel caso in specie, stando agli enunciati della decisione ed ai fatti accolti come pacifici, non si vede come la gravità della violenza sessuale perpetrata , con evidenti modalità punitive, reiterata nel corso di molte ore, in danno della vittima, sequestrata nella roulotte, minacciata di morte e percossa selvaggiamente , al punto da procurarle lesioni rilevanti, possa sposarsi con la ritenuta “ *più scarsa intensità del dolo*” . Nè si comprende la rilevanza ai sensi dell'art 133 cp delle condizioni di degrado in cui viveva la coppia , a fronte delle perpetrate plurime lesioni del patrimonio morale e fisico della compagna, la cui gravità non poteva certo sfuggire all'imputato, ciò che denota, se mai , una rilevante capacità criminale. La mitigazione, sia pur modesta, del trattamento sanzionatorio appare incongrua e conseguenza di considerazioni , espressive di un sistema di valori in contrasto con i diritti delle donne, come ormai universalmente intesi nel debito quadro di parità morale e sociale tra i generi.

Diversamente dalle precedenti, la recente sentenza emessa dal GUP di Pesaro sulla tentata uccisione di una giovane donna ad opera dell'ex compagno, colloca *apertis verbis* il reato, quale epigono della “ *visione proprietaria* “ del rapporto con la vittima, da parte dell'imputato, condannato anche in relazione al contestato reato concorrente di maltrattamenti.³

La vicenda riguarda una coppia separatisi per iniziativa della donna, a causa del comportamento prevaricante e violento dell'uomo perdurato anche successivamente ma sopportato dalla ex per consentire il mantenimento della condivisione della responsabilità genitoriale della figlia di cinque anni. Il giorno precedente il fatto la donna, dietro pressanti inviti dell'uomo gli confessa i rapporti intrattenuti con altri uomini . In tale situazione l'ex partner , sconcertato e preda dell'ansia per la “ sua definitiva esclusione dalla sfera affettivo-sessuale della sua ex convivente” mette in atto il delitto , che cercherà di perpetrare il giorno successivo, nel quale aveva appuntamento con la donna e la figlia per andare al cinema.

Il Gup che ha deciso il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, ha respinto la richiesta della concessione delle attenuanti generiche avanzata dalla difesa evidenziando la gravità del reato caratterizzato dalla ritenuta schietta premeditazione del delitto, preparato dal giorno antecedente in conseguenza della confessione, nonché dalla pervicacia con cui ha portato avanti l'azione criminosa ingaggiando una strenua lotta con la donna, sopravvissuta solo grazie all'intervento di un uomo sopraggiunto in suo aiuto.

Tuttavia il Gup ha irrogato per il tentato omicidio aggravato, ridotto ulteriormente per il rito , il minimo della pena, determinata in relazione alla “ *specifica situazione psicologica dell'imputato da valutare anche alla luce degli sviluppi della vicenda processuale sul piano personale ..*”

Le scarse righe dedicate dal Gup alla motivazione del trattamento sanzionatorio rinviano al “ carattere del reo “ di cui all'art 133 cp, in assenza peraltro di indicazioni biologiche, etiche e psichiche idonee a superare l'intensità del dolo e la capacità a delinquere desumibili dall'efferatezza del comportamento, conseguente alla volontà punitiva contro la donna, che più non lo voleva.

Nessun dubbio che la perdita della relazione possa innescare vissuti ansiogeni , depressione ed anche pensieri / agiti suicidari , ma la violenza domestica , non deve essere il terreno di elezione per accogliere , *ratione materiae* , quasi maternamente , le fragilità di uomini che si crogiolano nell'illusione di poter dominare le “proprie donne”. In tal modo si rischia di legittimare i comportamenti “proprietari” che hanno causato i reati che si vogliono reprimere .

³ Sent Gup Tribunale di Pesaro 01 /09/2020

Il carattere del reo e la pena per i reati di femminicidio di Franca Mina –avvocata In Torino

Il contrasto alla violenza di genere richiede coesione sociale massima, occorre pertanto che anche la magistratura giudicante faccia la sua parte affinché dalla lettura delle sentenze non emergano dubbi sulla gravità del fenomeno e sulla necessità di continuare il percorso di superamento iniziato .